



COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO

Comunicato stampa

Il Coordinamento Monarchico Italiano, al quale appartengono le principali organizzazioni monarchiche e d'ispirazione risorgimentale, è stato informato della conferenza stampa indetta da una sedicente "Consulta dei Senatori del Regno".

A tale proposito, dichiara:

1. Circa i principi che attualmente regolano i meccanismi successori di Casa Savoia, per correttezza d'informazione va ricordato che:

- Le norme dello Statuto Albertino, promulgato il 4 marzo 1848, avevano valore sia in campo dinastico sia nel campo del diritto pubblico. Nel preambolo, il Re volle definire lo Statuto *“legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia”*. Dunque una legge con la quale il Sovrano dettava le nuove regole fondamentali della Sua Dinastia. Ne deriva la legittima ed evidente volontà di superare tutte le norme precedenti in materia, sia dal punto di vista dinastico sia nel campo del diritto pubblico.
- Queste considerazioni sono confermate dall'art. 81 dello Statuto, che recita: *“Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata”*. Non vi è alcuna altra regola statutaria che affronti il tema delle norme previgenti. Per questa ragione, tutte le norme antecedenti allo Statuto che contrastavano con esso, incluse quelle dinastiche, furono abrogate, radicalmente e totalmente, dall'8 marzo 1848.
- All'art. 2, lo Statuto prevede che *“Lo Stato è retto da un Governo Monarchico e Rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la Legge Salica”*. La “legge salica” fissa un principio: il trono si tramanda automaticamente dal padre (il Sovrano, appunto) al primo figlio maschio. Qualora quest'ultimo manchi, il diritto alla successione al trono passa al primo nato maschio di altro ramo della Famiglia Reale. L'art. 2 non pone condizioni diverse da quelle della discendenza diretta e della mascolinità dell'erede, superando tutte le norme che tendevano a complicare il meccanismo della successione, come le cosiddette “Regie Lettere Patenti” di Vittorio Amedeo III, che imponevano al Principe Ereditario di chiedere e ottenere l'assenso del padre prima di un eventuale matrimonio non principesco. La regola fissata dall'art. 2 è garanzia di trasparenza e tronca sul nascere eventuali manovre volute da chi, per interessi personali o di parte, desiderava “pilotare” la successione ed imporsi quale futuro Re.
- La situazione cambiò nel 1942, in epoca fascista, con l'introduzione del Codice Civile, il quale, all'art. 92, prevedeva l'assenso del *“Re e Imperatore”* quale condizione necessaria per la validità, in senso dinastico, di un eventuale matrimonio non principesco dell'Erede al Trono. Tuttavia, nel 1948 anche l'articolo 92 fu abrogato, seguendo la stessa sorte dello Statuto concesso da Re Carlo Alberto.
- Dunque, la situazione legale dal 1948 ad oggi è quella di un vuoto normativo in termini di legge scritta. Questo vuoto, come sempre in casi di tal genere (basti pensare all'assetto normativo del Regno Unito) viene riempito dalla Tradizione (gli usi e le consuetudini sono addirittura riconosciuti quali fonti normative in tutti i paesi di diritto, ed ancor più nell'ordinamento delle

Famiglie Reali). In Casa Savoia questa Tradizione ha sempre confermato il principio fondamentale della legge salica, in virtù del quale il primo figlio di Re è l'Erede legittimo. Lo era quando la Monarchia reggeva lo Stato italiano e lo è ora, potenzialmente, perché Re Umberto II non abdicò mai, evitando che la linea di successione al trono s'interrompesse.

2. A parte tali considerazioni di carattere legale e storico, non va dimenticato che, proprio in quanto terzo nella linea di successione dinastica di Casa Savoia, il Duca d'Aosta ha potuto vivere tranquillamente in Italia per tutto il lungo periodo (quasi 60 anni) durante il quale Re Umberto II, suo figlio, il Principe Vittorio Emanuele, e suo nipote, il Principe Emanuele Filiberto, sono stati costretti a vivere in esilio dalle norme costituzionali italiane, che prevedevano l'esilio per gli ex Re di Casa Savoia, le loro consorti ed i loro discendenti maschi.
3. Il Duca d'Aosta non fu costretto all'esilio perché non aveva, come non ha, i diritti che oggi tenta di vantare.
4. Re Umberto II non partecipò al matrimonio a Teheran ma era presente con la Regina Maria José, con Re Simeone II dei Bulgari e con oltre un migliaio di personalità al ricevimento organizzato all'Hotel Intercontinental di Ginevra.
5. Re Umberto II e la Regina Maria José sono stati padrino e madrina di battesimo del Principe Emanuele Filiberto di Savoia proprio nel castello della Regina, a Merlinge, il 23 luglio 1972;
6. Non è mai esistito un "Consiglio di Famiglia" in Casa Savoia e nessun Capo della Dinastia è mai stato depresso in oltre un millennio di storia.
7. Le spiacevoli vicende giudiziarie in corso non posso fare dimenticare che l'Italia è un paese di diritto, nel quale nessuno può essere ritenuto colpevole prima di essere stato condannato con sentenza passata in giudicato. L'azione del Duca d'Aosta si manifesta mero atto d'opportunità mediatica, e non fa certamente onore a chi l'ha concepita e realizzata.

Venezia, 7 luglio 2006

Il Portavoce



Eugenio Armando Dondero